

in data 26 luglio 2000 la Commissione XII della Camera in sede redigente ha approvato, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato Grazia Luciana Labate, l'emendamento Cossutta Saia 3.2, con il quale si modifica il decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 386, prevedendo che per i laureati in medicina e chirurgia già iscritti all'ordine degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991 la prova attitudinale debba consistere in un corso di formazione e che gli stessi medici al termine del corso abilitante mantengono la contemporanea iscrizione sia all'albo dei medici che a quello degli odontoiatri;

in data 27 settembre 2000 la stessa Commissione XII della Camera votava una risoluzione (7-00962) con il parere favorevole del rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario Carla Rocchi, con la quale impegna il Governo a sospendere lo svolgimento delle prove attitudinali (previste dal decreto ministeriale del 19 aprile 2000) e a riformulare il decreto attuativo che riconsideri le modalità di svolgimento della prova attitudinale nel rispetto dei diritti acquisiti;

il 13 ottobre 2000 la sezione XIII del Tar di Catania, con ordinanza n. 218 del 2000, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 19 aprile 2000, previa disapplicazione del decreto legislativo 368 del 1998, essendo quest'ultimo in contrasto con la normativa comunitaria in tema di diritti acquisiti (direttiva del consiglio delle Comunità europee 14 dicembre 1981, n. 1057) e ritenendolo censurabile anche dal punto di vista costituzionale (violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, per irragionevole sacrificio dei diritti quesiti e per compressione del diritto al lavoro);

tenuto conto che l'interesse pubblico e l'adeguamento della preparazione dei professionisti di cui trattasi può essere agevolmente perseguito anche attraverso corsi di formazione —:

in primo luogo perché il Ministro della sanità non abbia ancora dato luogo alla sospensione del decreto 19 aprile 2000;

in secondo luogo se le prove attitudinali servano per esercitare la professione di odontostomatologo in Italia o solo per coloro che intendano esercitare la professione negli altri Paesi dell'Unione.(4-32560)

ALBONI e CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

si apprende, dal quotidiano *Il Giorno* nelle pagine dell'edizione nazionale del 14 novembre 2000, che il direttore generale dell'associazione Legambiente Francesco Ferrante, abbia richiesto i dati sui morti in Italia per il morbo della « mucca pazza » al Ministro Umberto Veronesi —:

se siano stati diffusi i dati sopra citati e se gli stessi non servirebbero ai fini della ricerca per intervenire sulla prevenzione umana senza fermarsi solo alla prevenzione per il contagio tra animali. (4-32568)

* * *

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

LANDI DI CHIAVENNA e MIGLIORI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, a norma dell'articolo 1 comma 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il provvedimento ha effetti anche in ordine alla concessione dell'assegno sociale per quanto riguarda le prestazioni assistenziali a favore degli extracomunitari soggiornanti sul territorio dello Stato;

tale concessione, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni, può ora essere riconosciuta anche a favore dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione

europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

l'Inps, con circolare n. 82 del 21 aprile 2000 ha fornito chiarimenti e disposizioni operative in ordine all'estensione di detto beneficio;

risulta agli interroganti, peraltro, che molti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno non rinnovato permanono ugualmente sul territorio nazionale continuando a percepire l'assegno sociale nonostante detta circolare preveda la cessazione di tale beneficio alla scadenza del permesso di soggiorno;

la predetta circolare prevede, inoltre, l'inesportabilità dell'assegno sociale in virtù di quanto dettato dal Regolamento Unione europea 1223/1998. Appare verosimile che parte dei 15 mila miliardi annualmente rimessi dagli extracomunitari presenti in Italia nei loro paesi d'origine possa fare riferimento a quanto percepito a titolo di assegno sociale;

l'articolo 23 del Testo Unico n. 286/1998 prevede che nell'ambito della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero in Italia deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo stesso alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per tutta la durata del permesso di soggiorno, così potendosi dedurre che allo straniero garantito non spetti il diritto all'assegno sociale;

lo straniero che acquisisce un permesso di soggiorno su chiamata nominativa ai sensi dell'articolo 22 del testo unico 286/1998 e che si iscriva alle liste di disoccupazione per intervenuto recesso o risoluzione del contratto di lavoro anzitempo la scadenza del permesso di soggiorno, ottiene il riconoscimento dell'assegno sociale;

la predetta circolare prevede, inoltre, che l'assegno sociale spetti anche ai titolari della carta di soggiorno nonostante l'arti-

colo 9 del testo unico 286/1998 disponga che il rilascio della predetta carta di soggiorno presuppone la dimostrazione che lo straniero abbia goduto e goda di un reddito sufficiente a sostenere sé stesso e il proprio eventuale nucleo familiare —:

quanti stranieri soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno scaduto e comunque non rinnovato percepiscano l'assegno sociale;

quale percentuale, rispetto al montante complessivo delle rimesse annuali in denaro eseguite dagli extracomunitari verso i loro paesi d'origine, sia attribuibile alle risorse statali impegnate per garantire l'assegno sociale;

se il Ministro ritenga collidere la concessione dell'assegno sociale ai garantiti ex articolo 23 del testo unico 286/1998 con la portata letterale e con la finalità e la ratio dell'istituto di cui all'articolo 23 citato;

se il ministro ritenga che l'istituto della chiamata nominativa per lavoro subordinato debba escludere, in caso di anticipata risoluzione del contratto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del permesso di soggiorno, il riconoscimento dell'assegno sociale;

se il Ministro ritenga che il rilascio della carta di soggiorno, in virtù dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo legittimano, ex articolo 9 del testo unico 286/1998, escluda il diritto al godimento dell'assegno sociale. (5-08496)

Interrogazione a risposta scritta:

ALOI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione « Amici Lontani » per l'aiuto ai bambini bisognosi dei Paesi in via di sviluppo, con sede legale in Cervignano d'Adda (Lodi), opera meritoriamente a favore dell'adozione internazionale e dell'affido familiare, avvalendosi di radicazione all'estero (27 sedi) e sul territorio nazionale: in Toscana, Lazio, Campania, Veneto, Calabria, Sicilia, Sicilia, Emilia-Romagna, nonché di personale qualificato, come educatori, psicologi, formatori, assistenti so-

ciali, anche tramite un servizio informativo alle coppie adottanti con il « Telefono Sos Adozioni »;

in funzione di tale benemerita attività l'Associazione « Amici Lontani » ha avanzato documentata istanza, nel giugno 2000, per essere inclusa nell'albo degli enti autorizzati, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (legge sulle adozioni), come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

tale richiesta di riconoscimento, valutata da apposita Commissione ministeriale per le adozioni internazionali, è stata assurdamente respinta per motivi di mancata presenza sul territorio nazionale e di operatori esperti —:

per quale ragione si sarebbe venuta a creare, in conseguenza del mancato riconoscimento all'Associazione in parola, una evidente ed iniqua disparità di trattamento tra le associazioni ed enti che fanno da legale supporto, presso le istituzioni preposte, all'iter predispositivo, conoscitivo e confermativo delle adozioni internazionali, che finalizzano, in sostanza, un prezioso e solidale aiuto all'infanzia più bisognosa dei Paesi in via di sviluppo —:

se non ritenga di dover disporre il riesame, con senso di equità e riconoscenza sociale, della questione relativa alla inclusione nell'Albo suddetto dell'Associazione « Amici Lontani » che da ben otto anni opera con serio impegno civile e propositivo nell'ambito, tanto scrupoloso, dell'affidamento adottivo, anche attraverso segnalazioni, raccolta di firme, petizioni a favore dell'emanazione di leggi più moderne ed umane per dare all'infanzia più povera, mediante l'inserimento in famiglia, il soccorso economico-affettivo di cui più abbisogna. (4-32549)

* * *

*TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE, TOSOLINI, ZACCHERA, FOTI e FINO. — *Al*

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea*, supplemento n. 140, del 25 luglio 2000 ha pubblicato il bando di gara per addivenire all'aggiudicazione dei servizi di consulenza tecnica, finanziaria, legale e fiscale come consulente del ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica per la vendita di un patrimonio immobiliare stimato in 600 miliardi di lire;

la consulenza è stata aggiudicata alla cordata guidata da Milano Centrale (Gruppo Pirelli), associazione temporanea di imprese costituita dalla stessa Milano Centrale, Fintecna, Kpmg Consulting e Lazard Vitale & Borghesi;

il bando, pubblicato — lo si sottolinea — il 25 luglio 2000 prevedeva che le domande di partecipazione dovessero pervenire entro il 4 agosto 2000, e cioè entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e per di più in pieno periodo feriale;

questo particolare è a dir poco sconcertante, tenuto conto della rilevanza della consulenza, della necessità di verificare la convenienza della partecipazione;

le modalità di natura temporale sono tali da giustificare il sorgere di ogni tipo di sospetto, né appare convincente la giustificazione addotta secondo cui vi era la necessità di finanza pubblica di completare l'operazione entro l'esercizio corrente —:

se sia ritenuta cosa seria pubblicare un bando il 25 del mese di luglio prevedendosi che le domande di partecipazione debbano pervenire entro il 4 del mese di agosto, soprattutto in rapporto alla tipologia dell'operazione ed alla complessità delle valutazioni che essa impone ai soggetti interessati a partecipare;

se non si ritenga che tali modalità possano giustificare sospetti di assoluta mancanza di trasparenza;